

Legge di Bilancio 2026

Legge n. 199 del 30 dicembre 2025

ESTENSIONE DELLE AZIENDE CON L'OBLIGO DI VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA INPS PER LE AZIENDE (comma 203)

Ampliamento della platea dei datori di lavoro obbligati

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo sostanziale la disciplina relativa al versamento del TFR al **Fondo di Tesoreria** gestito dall'INPS, **ampliando** significativamente la **platea** delle aziende soggette a tale obbligo.

Nuove soglie dimensionali e decorrenze

La normativa prevede soglie differenziate a seconda del periodo di riferimento:

Biennio 2026-2027

- Obbligo per le aziende con una media di almeno **60 dipendenti** nell'anno solare precedente;
- Decorrenza: 1° gennaio 2026

Periodo 2028-2031

- Pur non essendo espressamente specificato, si ritiene applicabile la soglia ordinaria di **50 dipendenti**.

Dal 2032 in poi

- Riduzione ulteriore della soglia a **40 dipendenti** medi annuali

Criterio di calcolo e superamento della soglia

Il superamento della soglia dimensionale deve essere verificato sulla base della **media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di paga considerato**, da cui decorre l'obbligo di versamento.

Principio innovativo: rilevanza degli incrementi occupazionali

La modifica normativa rappresenta un importante cambiamento rispetto al passato. Fino al 31 dicembre 2025, infatti, l'obbligo di versare il TFR al Fondo di Tesoreria riguardava esclusivamente i datori di lavoro che avevano raggiunto la soglia di 50 dipendenti al **31 dicembre 2006**.

Questa regola aveva creato una disparità: le imprese già costituite nel 2006 che avevano successivamente superato tale soglia dimensionale continuavano a beneficiare dell'autofinanziamento derivante dall'accantonamento aziendale del TFR.

Con la nuova disciplina:

- Sono obbligate al versamento anche le aziende che hanno raggiunto la soglia nel 2025 o negli anni precedenti (obbligo dal gennaio 2026).
- Le aziende che raggiungeranno la soglia dal 2026 in poi dovranno versare dal periodo di paga di gennaio dell'anno successivo.
- Per le società costituite dal 2026, l'obbligo decorrerà dall'anno successivo a quello di costituzione o di superamento della soglia.

In attesa delle istruzioni

Si è in attesa delle necessarie **circolari INPS** che dovranno fornire le **indicazioni tecniche e operative** per l'applicazione delle nuove disposizioni, definendo in particolare:

- le modalità di calcolo della media dei dipendenti;
- le procedure di versamento;
- gli adempimenti dichiarativi connessi.

ADESIONE AUTOMATICA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I NEOASSUNTI DEL SETTORE PRIVATO (commi 201-202)

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

A partire dal **1° luglio 2026** entrerà in vigore un nuovo sistema di adesione ai fondi pensione complementari per i lavoratori del settore privato **assunti per la prima volta**. La principale novità riguarda il superamento del precedente meccanismo del "silenzio-assenso" attraverso l'introduzione di una **procedura automatica** con diritto di recesso.

Come funziona l'iscrizione automatica

I dipendenti neoassunti nel settore privato verranno **automaticamente iscritti al fondo pensione collettivo** previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale applicabile. **Entro 60 giorni** dalla data di assunzione, il lavoratore potrà:

- esercitare il diritto di uscita dal fondo pensione a cui è stato iscritto automaticamente;
- scegliere di mantenere il TFR presso l'azienda;
- optare per una forma pensionistica complementare diversa di propria preferenza

In assenza di un fondo previsto dalla contrattazione collettiva, sarà utilizzata una forma pensionistica "residuale" individuata dal Ministero competente.

Contribuzione e gestione degli investimenti

L'adesione automatica prevede non solo il conferimento del TFR, ma anche:

- Il versamento dei contributi **a carico del datore di lavoro**;
- Il versamento dei **contributi a carico del lavoratore** (con esonero per chi percepisce una retribuzione inferiore all'importo dell'assegno sociale).

Le somme conferite mediante iscrizione automatica saranno investite in **percorsi life-cycle**, caratterizzati da una progressiva riduzione del rischio finanziario man mano che il lavoratore si avvicina all'età pensionabile. Questa strategia di investimento sostituisce il precedente comparto garantito e potrebbe generare, secondo le stime degli operatori del settore, **rendimenti più elevati nel lungo periodo**.

Lavoratori già occupati che cambiano azienda

Le nuove disposizioni si applicano anche ai **lavoratori non di prima occupazione** che avviano un nuovo rapporto di lavoro subordinato. In questo caso:

- il nuovo datore di lavoro è tenuto a richiedere al dipendente quale scelta previdenziale intende effettuare;
- il lavoratore può proseguire con la forma pensionistica precedentemente prescelta;
- in assenza di indicazioni entro 60 giorni, si attiverà anche per questi lavoratori il meccanismo di adesione automatica.

AUMENTO DEDUCIBILITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (comma 201)

Lavoratori già occupati che cambiano azienda

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità fiscale per i contributi versati alle forme di previdenza complementare è stato innalzato a **€ 5.300**, rispetto ai precedenti € 5.164,57.

Contributi interessati

Il nuovo limite si applica ai contributi versati:

- dal lavoratore dipendente o autonomo
- dal datore di lavoro o committente
- su base volontaria o in applicazione di contratti e accordi collettivi

Coordinamento normativo

La modifica ha comportato un adeguamento formale anche della disciplina speciale di deducibilità prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

CONTATTI

Per maggiori informazioni e assistenza nell'accesso a questi istituti, **Skilta** è a vostra disposizione per valutare l'applicabilità delle misure alla vostra situazione specifica e supportarvi nella predisposizione della documentazione necessaria.

Skilta Consulenza Lavoro

- telefono: 0575 842427 interno 5
- email: consulenzalavoro@skilta.com